

## **ALLEGATO 9\_ CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

## CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione: *<barrare le polizze richieste per la specifica iniziativa>*:

- ☒ Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. \_\_\_\_\_  
Compagnia \_\_\_\_\_
- ☒ Polizza Responsabilità Civile Professionale n. \_\_\_\_\_  
Compagnia \_\_\_\_\_
- ☐ Polizza Responsabilità Civile Prodotti n. \_\_\_\_\_ Compagnia \_\_\_\_\_ >

affidente/i il Contratto o la Convenzione e i contratti di fornitura o Accordo Quadro e i contratti di fornitura avente ad oggetto la fornitura di AMBULATORI MOBILI e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire denominazione dell'Aggiudicatario* \_\_\_\_\_) in conformità a quanto di seguito indicato.

### DEFINIZIONI

<b>SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice
<b>COMMITTENTE</b>	CONSIP
<b>CONTRAENTE</b>	L'aggiudicatario dell'Appalto
<b>ASSICURATO</b>	L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.

**OGGETTO DELLA GARANZIA** Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto:

- ✓ **Lotto 1: n. 27 Ambulatori mobili per screening oncologici - con layout 1**
- ✓ **Lotto 2: n. 7 Ambulatori mobili per screening oncologici - con layout 2**
- ✓ **Lotto 3: n. 42 Ambulatori mobili per scopi clinici**
- ✓ **Lotto 4: n. 39 Ambulatori mobili odontoiatrici**

### CONDIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del .....alle ore 24.00 del.....

#### Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi la Committente e le Amministrazioni acquirenti, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di

detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

### **Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri**

Qualora la Committente e le Amministrazioni acquirenti fosse <fossero> chiamata <chiamate> a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa <queste> la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

### **Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze**

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ oppure via PEC all'indirizzo PEC \_\_\_\_\_ entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.

In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

### **Art. 5 Pagamento dei sinistri**

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

## **GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO**

### **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

#### **A) Sezione RCT**

##### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività oggetto dell'appalto (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolta anche presso terzi.

##### **Art. 2 Massimale**

€ 5.000.000 per sinistro/anno

##### **Art. 3 Clausole aggiuntive**

La polizza dovrà richiamare le seguenti clausole aggiuntive:

- a) i danni a terzi consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) i danni a terzi da incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- c) Estensione di qualifica di assicurato di tutte le organizzazioni proprie e/o terze di cui l'aggiudicatario dell'appalto si avvale per l'espletamento del servizio di assistenza e/o manutenzione e/o tagliandi e/o riparazioni.
- d) Danni a cose in consegna o custodia

#### **B) Sezione RCO**

##### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

##### **Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona

##### **Art. 3 Prestatore di lavoro**

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro

## **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE**

### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un Atto illecito professionale commesso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Appalto.

### **Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno

N.B. Nel caso di aggiudicazione di più lotti:

€ 3.000.000,00 per sinistro e € 5.000.000,00 per anno

### **Art. 3 Clausole aggiuntive**

L'Assicurazione comprende anche:

- a) le perdite patrimoniali conseguenti a danni materiali e diretti- compresi quelli alle cose sulle quali si eseguono i lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) I danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;

### **Art. 4) Validità temporale**

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio della prestazione oggetto dell'appalto, purché richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso.

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto. Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza, così come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, e sempreché non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie; la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante detto periodo, purché tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.

### **NOTA VALIDA PER TUTTE LE SEZIONI**

Si conviene tra le Parti che in presenza di importi deducibili previsti in polizza, a seguito di sinistro indennizzabile (franchigie o scoperti), questi restano a carico del Contraente e non sono pertanto opponibili alla Stazione Appaltante nei casi in cui lo stesso risulti beneficiario dell'indennizzo. Fermo il diritto della Società di intraprendere le azioni – nei confronti del Contraente – volte al recupero di detti importi deducibili.